

proposta di legge n. 31

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 18 febbraio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 4
“NORME IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge, che va in sostanza a modificare la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di beni ed attività culturali”, si è voluto offrire un impulso sinergico volto a migliorare e qualificare i servizi culturali e ambientali esistenti, o programmati, valorizzandoli in modo più incisivo, sia a vantaggio delle popolazioni locali, che ai fini della valorizzazione turistica, con particolare riferimento alle aree interne.

Per questo scopo si è voluto, con questa modifica, riconoscere, accreditare, consolidare e promuovere le esperienze ecomuseali in atto nella nostra Regione e favorirne l'allargamento ad altre realtà territoriali.

Gli ecomusei sono ambiti territoriali che, per le loro risorse e peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, vanno preservati e valorizzati, anche in senso turistico, in quanto rappresentativi della cultura e delle tradizioni locali, nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

Gli ecomusei sono altresì una forma organizzativa-gestionale, che ha natura prevalentemente associativa, condivisa tra soggetti pubblici e privati.

La Regione Marche, tramite un apposito regolamento, riconosce, disciplina e promuove sul proprio territorio gli ecomusei di concerto con le comunità locali, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita le figure i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo, nella prospettiva di orientare il futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità civica e di partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità.

Dalla presente proposta di legge non derivano oneri finanziari a carico della Regione Marche.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 4/2010)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), è sostituita dalla seguente:

“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché elementi identitari della storia e delle tradizioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con modalità e forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento, basato su principi di economicità e semplificazione delle procedure, volto a stabilire le modalità attuative e gestionali connesse all'istituzione, al riconoscimento, al funzionamento e alla diffusione degli ecomusei. L'elaborazione del regolamento avviene con il concorso di tutti i soggetti interessati, previo parere obbligatorio del Comitato delle autonomie locali;”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.